

**ATTO N. ORD 181**

**DEL 10/06/2025**

**Rep. di struttura ORD-UC2 N. 76**

## **ORDINANZA DI VIABILITÀ**

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** S.P. n. 168 “di San Germano Chisone” dal km 4+100 al km 4+900 circa, in territorio del Comune di Pramollo. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale per chiusura tratto di strada e sospensione del transito per ricostruzione muro sottoscarpa danneggiato a seguito degli eventi meteorologici del 16 e 17 aprile 2025.

### **LA DIRIGENTE**

Premesso che:

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 16 e 17 aprile 2025 che hanno provocato ingenti danni e numerose interruzioni nell’ambito della rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Torino, la S.P. 168 è stata chiusa dal km 4+100 al km 4+900 dal giorno 17/04/2025 al 22/05/2025;
- in questo periodo è stata ripristinata la pista forestale “del Ciatagnaré” ed è stato ricostruito il muro crollato alla progr. km 4+800, con deviazione del traffico leggero sulla suddetta pista forestale;
- a seguito dell’evento meteorologico sopra riportato è risultato gravemente danneggiato anche il muro di sostegno sottoscarpa alla progr. km 4+850 della S.P. 168, ed è necessario procedere con la ricostruzione dello stesso;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura del tratto di strada e sospensione del transito per tutti i veicoli lungo la Strada Provinciale n. 168 di San Germano Chisone dal km 4+100 al km 4+900 circa in territorio del Comune di Pramollo dalle ore 08:00 del giorno 18/06/2025 fino a cessate esigenze e al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è l’ing. Luigi FORMENTO

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Sabrina BERGESE Dirigente della Direzione Viabilità 2

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell’istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo

ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo “*Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione*” - cod. **1005OB19**, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - **Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa]** approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024.

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*”;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale con la **chiusura del tratto di strada e sospensione del transito per tutti i veicoli lungo la Strada Provinciale n. 168 “di San Germano Chisone” dal km 4+100 al km 4+900 circa, in territorio del Comune di Pramollo dalle ore 08:00 del giorno 18/06/2025** fino a cessate esigenze e al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza; Il Responsabile Territoriale dovrà provvedere al mantenimento in ordine della segnaletica apposta relativa all'interdizione e chiusura al traffico della tratta stradale e dell'eventuale segnaletica di percorso alternativo, di preavviso e informazione agli utenti. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e



pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Il Sottoscritto ing. Sabrina BERGESE responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA’ ATTO,  
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 10/06/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese